

# NEWS DAL MONDO DELL'ENERGIA

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità nei settori  
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica



## In questo numero

- LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COME STRUMENTO DI STIMOLO ALLO SVILUPPO
- LE NOVITÀ PER IL SETTORE DELL'ENERGIA DAL D.L. "DESTINAZIONE ITALIA"
- I PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON TEMONO IL FISCO
- VERSO UNA NUOVA TARIFFAZIONE ELETTRICA PER CHI "SCALDA CON LE POMPE DI CALORE"
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEI MATERIALI EDILI ORA DIRETTAMENTE ONLINE
- RIPRISTINATO L'OBBLIGO ALLE RINNOVABILI

## IN EVIDENZA



### La Riqualificazione energetica degli edifici come strumento di stimolo allo sviluppo

Il Governo ha già previsto e ha cominciato a mettere in campo molte misure urgenti finalizzate a dare impulso all'efficienza energetica dell'edilizia, agendo su più strumenti (la regolazione delle prestazioni, la pianificazione, la certificazione, eccetera) e utilizzando lo strumento della detrazione fiscale come leva per investimenti e crescita occupazionale, secondo un modello di crescita virtuosa anche per le entrate del bilancio statale, condizione quest'ultima che costituisce la migliore premessa per rendere davvero strutturale questo tipo di beneficio. Il governo si propone di dare attuazione entro l'anno ai provvedimenti legislativi finalizzati al completo recepimento alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, per rafforzare le politiche ambientali e per **favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente**, attraverso interventi diretti alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.

Si tratta di proseguire il cammino virtuoso intrapreso con:

- il DL 63/2013 (convertito con la legge 90/2013 e con cui viene recepita la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici)
- con il Dpr 74 che stabilisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari.

Sulla stessa linea anche la riconferma per 2014 e 2015 degli [incentivi fiscali del 65 e del 50%](#) contenuta nella legge di stabilità 2014.

## PROSSIMI CORSI



**Corso per Progettisti e Installatori di impianti a Pompa di Calore**



**Corso in Certificazione e Riqualificazione energetica degli edifici**



**Corso avanzato per la Gestione, Ottimizzazione e Revamping degli impianti fotovoltaici installati**



**Fotovoltaico Corso per Progettisti e Installatori di impianti**

## LE NOVITÀ PER IL SETTORE DELL'ENERGIA DAL D.L. "DESTINAZIONE ITALIA"

### Attestato di prestazione energetica (APE)



- diviene definitivamente obbligatorio allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti immobiliari (così come previsto dalle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici)
- in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE, il pagamento della relativa sanzione amministrativa non esenta dal suddetto obbligo cui è necessario ottemperare entro i 45 giorni successivi
- per locazioni di edifici residenziali il cui utilizzo risulti inferiore ai 4 mesi all'anno non è previsto l'obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica e la classe energetica di appartenenza negli annunci di vendita o locazione

### Novità sull'abilitazione del certificatore energetico Indipendenza e imparzialità del certificatore energetico



- la durata minima dei corsi di formazione per conseguire la qualifica di certificatore energetico viene innalzata da 64 ad 80 ore
- cancellato l'obbligo di formazione nel caso di laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale (classi di laurea LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-48, LM-71 e 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 54/S)
- tra i diplomati abilitati alla certificazione energetica, senza l'obbligo di ulteriore formazione, sono stati aggiunti anche quelli in: aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica

### VERIFICA SE POSSIEDI I REQUISITI DEL CERTIFICATORE ENERGETICO

- Nel caso di tecnici abilitati che siano dipendenti od agiscano per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico, il requisito di indipendenza ed imparzialità del certificatore energetico si considera soddisfatto per l'assunzione che tali enti ed organismi operino all'interno di un più ampio contesto di perseguimento dell'interesse pubblico collettivo.

### Corsi di formazione antecedenti al DPR n. 75/2013




Le Regioni e le Province autonome potranno "riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (12 luglio 2013), purchè si dimostri conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1" al decreto 75.



**Corso per la  
Certificazione  
europea  
F-Gas**



**Impianti termici  
Corso per  
Installatori e  
Manutentori di  
impianti**



**Biomasse  
Corso per Progettisti  
e Installatori di  
impianti**



**Solare Termico  
Corso per Progettisti  
e Installatori di  
impianti**



**Valutazione delle  
performance,  
manutenzione e  
riparazione degli  
impianti fotovoltaici  
installati**



## Opere di riqualificazione energetica in edifici esistenti

Opere e/o interventi in edifici esistenti volti ad un'ottimizzazione del consumo energetico negli stessi possono ora essere approvate mediante maggioranza semplice in sede di assemblea condominiale



## Terzo responsabile

Nell'ambito della manutenzione e del controllo di sicurezza degli impianti termici sono nuovamente ammesse come terzo responsabile le ditte individuali che nella prima versione del decreto erano stati esclusi dal DL 74/2013



## Prezzi Minimi Garantiti del FV

Gli impianti fotovoltaici fino a 100 kW e gli impianti idroelettrici fino a 500 kW di potenza potranno continuare a usufruire dei Prezzi Minimi Garantiti dal GSE

## Spalma Incentivi



Potranno rifiutare la rimodulazione volontaria degli incentivi, senza incorrere nell'esclusione dagli stessi in caso di interventi quali potenziamenti e/o rifacimenti, gli impianti per i quali l'erogazione degli incentivi termini entro il 31 dicembre 2014

*Così ridefinito il D.L. "Destinazione Italia" appare come un ulteriore passo avanti verso un mercato dell'energia nel quale assume sempre maggiore rilevanza la figura del professionista in possesso di una formazione di elevato profilo.*

*La **qualità professionale** non è da intendersi come mero obbligo o imposizione di legge ma come **valore reale** sul quale il professionista può contare come prima moneta di scambio nei confronti di una committenza sempre più informata ed esigente. **Sapere e conoscenza**, in un mercato in continua evoluzione ed aggiornamento, possono essere **l'arma migliore** per emergere dalla massa*



## I PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON TEMONO IL FISCO

Allarme rientrato per i piccoli impianti fotovoltaici che qualcuno aveva allertato sulla possibilità che dovessero essere sottoposti a tassazione.

La Circolare N.36/E del 19 dicembre 2013 "Impianti fotovoltaici - Profili catastali e aspetti fiscali" [[leggi la scheda tecnica](#)] chiarisce infatti che:

- *gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili*, e vanno dichiarati in catasto con le connesse conseguenze impositive:
  - quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile
  - quando, posizionati su un tetto oppure su aree di pertinenza, obbligano ad una dichiarazione di variazione catastale e cioè quando ne incrementano il valore capitale (o la redditività ordinaria) dell'edificio di una percentuale pari al 15% o superiore (pur non essendo oggetto di autonomo accatastamento e non mutandone la classificazione)
- *gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni mobili* quando rientrano in una delle seguenti tipologie:
  - la potenza nominale dell'impianto non è superiore a 3 chilowatt per



### Sede Operativa

Mesos:

Roma,

Santa Maria di Galeria

Via Anguillarese, 301

c/o C.R. ENEA Casaccia

SEGUICI SUI  
SOCIAL NETWORK:



- ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- l'impianto serve le parti comuni di un edificio o complesso di edifici e la potenza nominale complessiva, in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area coperta dall'impianto e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli, è inferiore a 150 m<sup>3</sup>.

In buona sostanza i piccoli impianti, che quasi sempre ricadono nella seconda delle tipologie di cui sopra, non saranno soggetti ad adempimenti e tassazione sulla rendita e sulla proprietà.



## VERSO UNA NUOVA TARIFFAZIONE ELETTRICA PER CHI "SCALDA CON LE POMPE DI CALORE"

E' stata avviata dall'AEEG, mediante il DCO n. 52/2014/R/eel, la fase consultativa propedeutica alla messa a punto di una tariffa sperimentale per i clienti domestici che utilizzino, come unico sistema di condizionamento invernale, le pompe di calore. Tale sperimentazione tariffaria, come stabilito nell'articolo 8 della Delibera n. 607/2013/R/EEL, dovrebbe essere operativa a partire dal 30 Aprile 2014. La nuova tariffa, denominata "D1", sarà costante a prescindere dai consumi. E' stata infatti la modulazione progressiva delle attuali tariffe sul volume di energia elettrica consumata, come ricordato dalla stessa AEEG, a porre un freno all'utilizzo dell'energia elettrica ai fini del riscaldamento domestico.



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEI MATERIALI EDILI ORA DIRETTAMENTE ONLINE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento 157/2014 che dà il via libera alla pubblicazione online della Dichiarazione di prestazione (DoP) dei prodotti da costruzione.

Ricordiamo brevemente che la DoP, differentemente dalla Dichiarazione di certificazione che attestava la conformità del prodotto ad uno standardizzato processo di verifica, riporta per i materiali marcati CE le caratteristiche prestazionali nelle condizioni di utilizzo cui essi sono realmente destinati.

Oltre a costituire una facilitazione per le ditte costruttrici e quindi un mezzo per velocizzare il processo di vendita (finora la dichiarazione di prestazione doveva essere fornita mediante posta, tradizionale od elettronica) il provvedimento mette in mano a chi opera nella costruzione o anche nella riqualificazione edilizia un rapido ed efficace strumento per la scelta consapevole dei materiali.



## RIPRISTINATO L'OBBLIGO ALLE RINNOVABILI

Un emendamento che era stato introdotto in sede di discussione al Senato del decreto cosiddetto 'Mille Proroghe'

aveva previsto lo slittamento al 2015 degli obblighi minimi prescritti dal Decreto Rinnovabili (DLgs 28/2011); ma nell'ultima versione del DL discusso alla Camera l'obbligo in questione è stato ripristinato. Quindi la **quota minima di FER** relativa ai consumi complessivi di calore, elettricità e raffreddamento deve essere pari al:

- **35%** per le richieste di licenza edilizia presentate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016,
- **50%** dal 1° gennaio 2017.



PER  
INFORMAZIONI  
SUI CORSI DI  
FORMAZIONE

**CONTATTACI**

Tel. 06.30483253  
06.30486031

[www.portalemesos.it](http://www.portalemesos.it)

[info@portalemesos.it](mailto:info@portalemesos.it)